

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Parte ricorrente deduce:

- di aver stipulato, in data 1° marzo 2021 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto, poi, anticipatamente.
- Di aver, quindi, diritto al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Parte resistente eccepisce:

- la sospensione del giudizio, in ragione della rilevanza sostanziale della questione attualmente oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

- Che il Giudice di Pace di Palermo, con ordinanza del 26 marzo 2025 ed il Tribunale di Como, con ordinanza del 22 maggio 2025 hanno accolto l'istanza di rinvio pregiudiziale proposta in procedimenti aventi ad oggetto casi analoghi a quello in esame.
- Che il finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio non rientra tra quelli a cui si applica la direttiva 2008/48/CE.
- Che, in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi *recurring* e non anche degli *up front*;
- Che la sentenza *Lexitor* impone solo il rimborso dei costi *up front* del finanziatore mentre non esige la restituzione *pro-quota* dei costi di terzi.
- che, pertanto, la domanda del ricorrente con cui chiede la restituzione pro quota anche dei costi di terzi deve essere respinta.
- Che le spese di istruttoria contestate hanno natura *up front* e non sono dunque retrocedibili.
- Che, con riferimento alla richiesta di rimborso della rate versate dal datore di lavoro alla scrivente successivamente all'estinzione anticipata del relativo finanziamento, non vi sono somme da retrocedere al cliente a tale titolo.
- Che, in merito alla contestazione circa l'addebito in sede di conteggio estintivo della somma di € 133,56, parte ricorrente non ha prodotto idonea documentazione a sostegno della pretesa restitutoria di tali diritti.
- Che, quanto alle spese legali, i Collegi ABF negato il diritto alla refusione delle stesse in occasione di liti inerenti l'estinzione anticipata di finanziamenti mediante cessioni del quinto.

DIRITTO

L'intermediario, in via preliminare, chiede la sospensione del presente procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48.

In tema, si evidenzia che le Disposizioni ABF non prevedono, fra i casi di sospensione del procedimento, la rimessione di una questione alla Corte di Giustizia Europea: *"Il termine di 90 giorni può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni se la controversia riveste carattere di particolare complessità. Rientrano tra gli indici di particolare complessità, tra l'altro, la specificità della materia trattata, la rimessione del ricorso, o di altro ricorso pendente sulla stessa questione, al Collegio di coordinamento o la richiesta da parte del Collegio (incluso il Collegio di coordinamento) di ulteriori elementi istruttori alle parti"*.

In punto di sospensione, il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Nello specifico, le Disposizioni ABF prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto.

Con riferimento poi all'ipotesi di litispendenza, le Disposizioni ABF alla Sezione I, paragrafo 4, stabiliscono che *"Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28"*.

Il Collegio rileva tuttavia che, nel caso di specie, non si verte neppure in un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è identità di parti tra i due procedimenti.

È peraltro orientamento già accolto da altri Collegi che, in controversie analoghe instaurate nei confronti del medesimo intermediario nell'ambito delle quali quest'ultimo ha sollevato identica richiesta di sospensione del procedimento, la richiesta di sospensione è stata sempre rigettata per assenza dei presupposti tipici previsti dalle Disposizioni ABF, ed i ricorsi sono stati esaminati nel merito essendo altresì preclusa una declaratoria di inammissibilità non vertendosi in ipotesi di litispendenza in senso tecnico.

Respinta come sopra la domanda di sospensione del presente procedimento, il Collegio può procedere ad esaminare nel merito il ricorso.

Nel merito si precisa che parte ricorrente afferma di aver estinto il finanziamento nel mese di luglio 2022, in corrispondenza della rata 16/36.

Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell'estinzione e alla disciplina pattizia, si ha presente che per i contratti di finanziamento contro cessione del quinto sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), che nel secondo periodo risulta ora così formulato: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. In particolare:

- per i costi *recurring*, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto: si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di

recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Come affermato dalla giurisprudenza di merito, in tema di estinzione anticipata di contratti di finanziamento al consumo, l'art. 125-sexies del TUB, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 106 del 2021, deve essere interpretato in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (causa C-383/18, Lexitor), come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 263 del 2022. Tale interpretazione conforme comporta che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico, senza distinzione tra costi dipendenti dalla durata del contratto (c.d. *recurring*) e costi indipendenti da essa (c.d. *up-front*), da calcolarsi in misura proporzionale alla vita residua del contratto (cfr. Tribunale civile Forlì sentenza n. 5 del 7 gennaio 2025).

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda).

Quanto alle spese di istruttoria contestate, gli orientamenti condivisi dei Collegi le ritengono *up front* poiché elencano esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto.

Quanto ai costi di intermediazione, gli orientamenti condivisi dei Collegi le considerano *up front* in considerazione del soggetto intervenuto: mediatore creditizio. Come affermato dalla giurisprudenza di merito, la banca mutuante è passivamente legittimata alla restituzione degli oneri di intermediazione quando il contratto preveda che tali somme siano incluse nelle rate versate dal consumatore alla banca stessa, quale *accipiens* (cfr. Tribunale civile Taranto sentenza n. 161 del 24 gennaio 2025).

Si riporta dunque di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi.

rate complessive	36	rate scadute	16	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	20	TAN	8,85%					
Denominazione		% rapportata al TAN	32,75%					
Spese istruttoria				147,50 €	Up front	48,30 €		48,30 €
Costi intermediazione				489,78 €	Up front	160,39 €		160,39 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								208,69 €

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente che ha considerato tutti i costi quali *recurring*.

Non può essere, invece, accolta la domanda, questa avanzata dal ricorrente, di refusione delle spese legali.

In tema di ristorabilità delle spese legali va ricordato che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4580/2025, ha precisato quanto segue:

- le spese di assistenza professionale sostenute dal cliente rappresentano un danno emergente, risarcibile in base alle regole di diritto comune;
- la relativa domanda di refusione è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso;
- essendo il ricorso all'assistenza tecnica una facoltà del cliente, quest'ultimo dovrà dimostrare che la presenza del professionista è stata resa necessaria dal "comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia", potendo assumere "rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia";
- per provare il danno, il ricorrente può produrre "ogni evidenza documentale da cui si possa evincere l'effettività, la funzionalità e la rilevanza di tale presenza nella gestione del procedimento";
- non è richiesto il deposito della parcella, della notula, oppure della fattura emessa dal professionista;
- la quantificazione del danno è rimessa prudente valutazione del Collegio giudicante, potendosi, però, ritenere generalmente adeguato un risarcimento pari ad € 300,00, ferma restando la possibilità di aumentare o diminuire tale somma dandone specifica motivazione.

Il ricorrente, nel caso concreto, si è limitato a formulare la richiesta di refusione della somma di € 200,00 a titolo di spese di assistenza difensiva, senza allegare elementi da cui poter desumere il comportamento gravemente scorretto e/o dilatorio dell'Intermediario da cui sarebbe necessitato l'intervento del professionista, sicché la domanda non può trovare accoglimento.

Parte ricorrente chiede, inoltre, la restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata, limitandosi, però, solo a lamentare il fatto che è priva di giustificazione oggettiva, cioè senza addurre argomentazioni a sostegno della non debenza dell'indennizzo medesimo.

Al riguardo, basti sottolineare che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909/20, ha affermato il seguente principio di diritto: *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."*

Neppure può essere accolta la domanda di rimborso delle quote incassate dall'intermediario dopo l'estinzione anticipata del finanziamento non allegando il ricorrente alcuna prova dell'addebito delle quote di cui chiede il rimborso.

Restano, poi, fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali e, conseguentemente, vanno, nel caso concreto, riconosciuti essendo stati oggetto di specifica domanda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 209,00 (duecentonove/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE